

Torino, 9-5-2013

Protocollo 6059/16.00
cl. 8.030.010

Spett.li
Comuni del Piemonte

Camere di Commercio del Piemonte

Associazioni Artigiane di Categoria
Confartigianato CNA Casartigiani

Ordini Professionali del Piemonte
Commercialisti
Avvocati
Consulenti del lavoro

Loro Sedi

OGGETTO Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8. Legge finanziaria per l'anno 2013. BU19S1 09/05/2013¹. Nota informativa

Si informano i soggetti in indirizzo che la legge Finanziaria 2013 contiene disposizioni in materia di esercizio delle attività di tintolavanderia agli articoli 34 *Modifiche alla l.r. 38/2009*² e all'articolo 39 *Disposizioni transitorie*.

In particolare, l'articolo 13 bis della l.r. 38/2009 (come inserito dall'articolo 34 della citata L.f.) contiene una serie di disposizioni relative all'esercizio dell'attività di tintolavanderia: i commi 1 e 2 ribadiscono che l'esercizio di tale attività è soggetto alla segnalazione di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico (SUAP) ai sensi del D.P.R. 160/2010 nonché alla designazione di un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale, di cui all'articolo 2 della L. 84/2006,³ presso ogni sede dell'impresa.

Si richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni transitorie che all'articolo 39, comma 4 della Legge Finanziaria 2013 dispone:

"Le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno ancora individuato il responsabile tecnico, ai sensi dell'articolo 13 bis comma 2 della l.r. 38/2009, come inserito dall'articolo 34 della presente legge, provvedono alla sua designazione entro il **30 settembre 2015** mediante una comunicazione al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire nell'attività. "

1 <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2013/corrente/attach/I201308.pdf>

2 <http://ariama.consiglioregionale.piemonte.it/ariainf/> legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno)

3 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-22:84>

Al riguardo, si ricorda che la figura del responsabile tecnico non si applica alle tintolavanderie c.d. self service o a gettone. L'articolo 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs 147/2012 ha esteso anche a tale tipologia di attività la disciplina prevista per le tintolavanderie con esclusione della figura del responsabile tecnico.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

La Dirigente del Settore
Promozione sviluppo e Disciplina dell'artigianato
Dott.ssa Lucia Barberis

Il Direttore
Dott. Giuseppe BENEDETTO

RP/NT

IL DIRETTORE VICARIO
Dott.ssa Lucia Barberis